

OGGETTO: "EROGAZIONE DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNI 2008 E 2009".

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che testualmente recita:

«Art. 33 - Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale.

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.»;

Visto l'art. 3, comma 146, 1° periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

«146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

Viste le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al calcolo della indennità di vacanza contrattuale, testualmente recita:

«Ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 33, comma 4, del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, anche al personale delle amministrazioni pubbliche non statali si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-2009, relativa all'anno 2008, stabilite considerando i seguenti elementi:

- **Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%;**
- **Base di calcolo: stipendio tabellare della qualifica;**
- **Misura dell'indennità di vacanza contrattuale 2008:**
 - **da aprile a giugno 2008 (tre mensilità): 30% del TIP**
 - **da luglio 2008 (sette mensilità): 50% del TIP.**

A decorrere dal mese di gennaio 2009 il disegno di legge finanziaria (art. 2, comma 35) prevede la possibilità di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale che verrà assorbita dai rinnovi contrattuali.

Pertanto dal 2009 si potrà corrispondere a titolo di vacanza contrattuale la misura mensile pari al 50% del TIP 2008.»;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto l'11.04.2008 e, in particolare, la «TABELLA B» allegata a detto contratto;

Vista la Tabella della misura dell'Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2008 e dal 1° luglio 2008 al 30 aprile 2009, predisposta dagli uffici che, allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario esercitare la facoltà concessa dal comma 4 del soprariportato art. 33 del D.L. n. 185/2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di autorizzare la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, per il periodo 1° aprile 2008 / 30 aprile 2009, nella misura prevista, per ogni singola posizione economica;
- di autorizzare, in relazione all'art.2, comma 35, Legge 22 dicembre 2008, n.203 (legge finanziaria 2009), la corresponsione delle suddette indennità anche per l'anno 2009, nella misura mensile in atto al 30 aprile 2009;
- di dare atto che la spesa trova copertura di impegno agli appositi capitoli di spesa del personale del bilancio di previsione 2009 – gestione residui e competenza;
- di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale come sopra erogata, verrà assorbita dal prossimo rinnovo del contratto nazionale di lavoro;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---